



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

N. 15 Reg. Ord.	OGGETTO: Sospensione attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale e dell'asilo nido, per il giorno lunedì 26 Febbraio 2018
Data 25/02/2018	

IL SINDACO

Vista l'allerta meteo comunicata dalla Protezione civile regionale in data 24/2/2018, tramite sms ed a mezzo Pec alle ore 15.49, nella quale si evidenzia che *"dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018 e per le successive 24/36 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 500-700 mt su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata, con quote neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso del pomeriggio/sera, con apporti al suolo da deboli a moderati fino a localmente abbondanti;"*

Atteso che, a seguito di avviso di criticità inviato dalla Prefettura in data 23 u.s. nella mattinata di ieri, 24/2/2018, con procedimento Prot. n. 1659, si è provveduto ad aprire il C.O.C., attivando le funzioni necessarie a monitorare l'evoluzione della situazione meteo;

CONSIDERATO opportuno, di conseguenza, al fine di prevenire, in via cautelare, ogni forma pregiudizievole per la sicurezza delle persone ed in particolare dei più piccoli, disporre la sospensione delle lezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per la giornata di domani Lunedì 26/2/2018, fatta salva la possibilità di ulteriori provvedimenti da adottare sulla base della situazioni in continua evoluzione;

Viste le attuali condizioni meteo in peggioramento e le richiamate previsioni metereologiche;

Preso atto della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo n. 1479 del 25 febbraio 2005, con la quale si ribadiva che le ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai Sindaci a causa di eventi naturali e/o calamitosi debbono essere riferite alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche dell'attività lavorativa del personale scolastico; viceversa, infatti, cioè in caso di sospensione dell'attività anche degli uffici amministrativi, analoga disposizione dovrebbe adottarsi pure per tutti gli altri uffici pubblici del territorio comunale (nota prot. n. 1700 del 17 febbraio 2005 della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo);

Preso atto della nota del 04.01.2011 n. 275 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, in base alla quale si richiama l'attenzione dei Sindaci a limitare l'oggetto delle ordinanze alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche alla sospensione delle attività lavorative;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, che disciplina il potere del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Ritenuto, di conseguenza, dover disporre la sospensione delle lezioni in tutte le scuole del territorio comunale, compreso il nido comunale, per la giornata di **lunedì 26 Febbraio 2018**, al fine di limitare ogni forma pregiudizievole per la sicurezza delle persone ed in particolare dei più piccoli, fatta salva la possibilità di ulteriori provvedimenti da adottare sulla base della situazioni in continua evoluzione;

ORDINA

la sospensione delle lezioni in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nella giornata di **lunedì 26 febbraio 2018**, con riserva di ulteriori provvedimenti in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche;



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI


DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Torre de' Passeri e pubblicata nella sezione Bandi e avvisi del sito istituzionale;

- che copia della presente ordinanza venga inviata ai Dirigenti Scolastici, alla cooperativa il Gabbiano, alla cooperativa il Girasole, ai Sindaci dei Comuni di Castiglione A Casauria, Pietranico e Pescosansonesco, alla Provincia ed alla Prefettura di Pescara, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Torre de' Passeri.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica.



IL SINDACO

Dott. Piero Di Giulio